



Ordinanza del DATEC sulla garanzia di origine e l'etichettatura dell'elettricità (OGOE)

Modifica del ...

*Il Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (DATEC),
ordina:*

I

L'ordinanza del DATEC del 1° novembre 2017¹ sulla garanzia di origine e l'etichettatura dell'elettricità è modificata come segue:

Sostituzione di un'espressione

In tutta l'ordinanza l'espressione «potenza di allacciamento» è sostituita con «potenza nominale in corrente alternata».

Art. 1 cpv. 3 e 6

³ Nel caso degli impianti a combustibili fossili con una potenza di allacciamento pari al massimo a 300 kVA, messi in esercizio prima del 1° gennaio 2013 e con un consumo proprio, inclusa l'alimentazione ausiliaria non superiore al 20 per cento della quantità di elettricità prodotta, in deroga all'articolo 1 capoverso 2 lettera a l'energia immessa (produzione eccedentaria) può essere registrata nella garanzia di origine.

⁶ Il gestore ha diritto alla registrazione di garanzie di origine a partire dalla messa in esercizio di un nuovo impianto di produzione se presenta all'organo di esecuzione la certificazione completa dei dati dell'impianto al più tardi entro un mese dalla messa in esercizio dello stesso. Se non rispetta tale termine, fino al momento in cui la notifica viene presentata non ha diritto a registrare le garanzie di origine.

RS

¹ RS 730.01

Art. 2 cpv. 2

² I dati devono essere certificati da un organismo di valutazione della conformità (auditor) accreditato per questo settore. Per gli impianti con una potenza di allacciamento pari al massimo a 30 kVA e per gli impianti che dispongono di un contratto ai sensi dell'articolo 73 capoverso 4 LEne² è sufficiente una certificazione da parte:

- a. del gestore del punto di misurazione, a condizione che sia giuridicamente distinto dal produttore; oppure
- b. di un organo di controllo titolare di un'autorizzazione di controllo di cui all'articolo 27 dell'ordinanza del 7 novembre 2001³ sugli impianti a bassa tensione.

Art. 5 cpv. 1 e 2

¹ I dati di produzione devono essere trasmessi all'organo di esecuzione, su mandato del produttore, attraverso una procedura automatica direttamente dal punto di misurazione. Sono esclusi dalla trasmissione automatica gli impianti di cui all'articolo 8a capoverso 3 dell'ordinanza del 14 marzo 2008⁴ sull'approvvigionamento elettrico.

² Se nel caso di impianti con una potenza nominale in corrente alternata pari al massimo a 30 kVA non è possibile la trasmissione automatica, i dati possono essere trasmessi dal gestore del punto di misurazione, a condizione che sia giuridicamente distinto dal produttore, oppure dall'auditor attraverso il portale dedicato alle garanzie di origine dell'organo di esecuzione.

Art. 9 *Disposizione transitoria*

Le disposizioni di cui all'allegato 1 si applicano per la prima volta nell'anno di fornitura 2019. Per l'anno di fornitura 2018 si applicano le disposizioni del diritto previgente.

II

L'allegato 1 è modificato secondo la versione qui annessa.

² RS 730.0
³ RS 734.27
⁴ RS 734.71

III

La presente ordinanza entra in vigore il 1° aprile 2019.

...

Dipartimento federale dell'ambiente,
dei trasporti, dell'energia e delle
comunicazioni

Simonetta Sommaruga

Allegato 1
(art. 1 e 8)

Esigenze in materia di etichettatura dell'elettricità

N. 1.1

1.1 I vettori energetici devono essere designati come segue:

Categorie principali obbligatorie	Sottocategorie
Energie rinnovabili	
– Forza idrica	
– Altre energie rinnovabili	Energia solare Energia eolica Biomassa ^a Geotermia
– Elettricità che beneficia di misure di promozione ^b	
Energie non rinnovabili	
– Energia nucleare	
– Vettori energetici fossili	Petrolio Gas naturale Carbone Rifiuti ^c

^a biomassa solida e liquida, scorie da biomassa e biogas
^b secondo l'articolo 19 della legge (rimunerazione per l'immissione di elettricità)
^c quote fossili dei rifiuti in impianti di incenerimento e in discariche

N. 2.5 figure 1 e 2

Figura 1

Etichettatura dell'elettricità		
Il vostro fornitore di elettricità: AAE ABC (es.) Contatto: www.aae-abc.ch (es.), tel. 099 999 99 99 Anno di riferimento: 2018		
L'elettricità fornita ai nostri clienti è stata prodotta con:		
in %	Totale	dalla Svizzera
Energie rinnovabili	55,0%	45,0%
Forza idrica	50,0%	40,0%
Altre energie rinnovabili	1,0%	1,0%
Biomassa	1,0%	1,0%
Elettricità che beneficia di misure di promozione ¹	4,0%	4,0%
Energie non rinnovabili	45,0%	30,0%
Energia nucleare	44,0%	29,0%
Vettori energetici fossili	1,0%	1,0%
Rifiuti	1,0%	1,0%
Totale	100,0%	75,0%
¹ Elettricità che beneficia di misure di promozione: 40% forza idrica, 20% energia solare, 7% energia eolica, 30% biomassa e scorie da biomassa, 3% geotermia		

Figura 2

Etichettatura dell'elettricità		
Il vostro fornitore di elettricità		AAE ABC (es.)
Contatto:		www.aae-abc.ch (es.), tel. 099 999 99 99
Anno di riferimento:		2018
L'elettricità fornita (prodotto elettrico XYZ) è stata prodotta con:		
in %	Totale	dalla Svizzera
Energie rinnovabili	99,0%	97,0%
Forza idrica	91,0%	91,0%
Altre energie rinnovabili	4,0%	2,0%
Energia solare	0,5%	0,5%
Energia eolica	2,0%	0,0%
Biomassa	1,5%	1,5%
Elettricità che beneficia di misure di promozione ¹	4,0%	4,0%
Energie non rinnovabili	1,0%	1,0%
Energia nucleare	0,0%	0,0%
Vettori energetici fossili	1,0%	1,0%
Rifiuti	1,0%	1,0%
Totale	100,0%	98,0%
¹ Elettricità che beneficia di misure di promozione: 40% forza idrica, 20% energia solare, 7% energia eolica, 30% biomassa e scorie da biomassa, 3% geotermia		